

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 525

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2006

Disposizioni in materia di tutela dei soggetti deboli vittime
della microcriminalità

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi tempi la sicurezza, in particolare nelle grandi città, è un bisogno profondamente sentito dai cittadini. La società guarda con sempre maggiore preoccupazione al diffondersi di episodi di illegalità che colpiscono la gente comune e che alimentano un diffuso tessuto di cosiddetta «microcriminalità», di cui sono vittime i cittadini più esposti ed indifesi, e tra questi molti pensionati e handicappati. Tutto ciò genera un clima di paura e di diffidenza e un sentimento di insicurezza, in verità enfatizzato dai mezzi di informazione. È difficile fornire una rappresentazione esauriente dell'andamento della criminalità nel nostro Paese: infatti, i dati ufficiali, relativi alle denunce pervenute alle Forze dell'ordine, per alcune tipologie di reato risultano fortemente sottostimati a causa di una scarsa propensione delle vittime a denunciare il reato subito. Ci si riferisce, in particolare, ai reati cosiddetti di «microcriminalità», generalmente a basso contenuto economico (borseggi, scippi, furti).

A determinare un sentimento di maggiore inquietudine è il grado di sfiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni come strumento di salvaguardia collettiva e di rappresentanza degli interessi individuali, primo fra tutti la sicurezza. Sulla base delle indagini svolte dal Centro studi investimenti sociali (CENSIS), risulta in costante aumento il senso di estraneità verso i soggetti intermedi, tanto da determinare una sensazione di isolamento ed una mancanza di protezione che porta il 40,5 per cento degli italiani a dichiarare di non sentirsi rappresentato da nessuno. E, proprio per questo, il numero oscuro della criminalità, ovvero il numero dei reati, neppure più denunciati per totale sfiducia negli

apparati di polizia e nella magistratura e quindi nello Stato, cresce progressivamente.

L'espressione «criminalità da strada» è utilizzata proprio allo scopo di evidenziare come questa incida sul senso di sicurezza dei cittadini, abbassando sensibilmente la qualità della loro vita quotidiana e condensando una vasta e giustificata domanda di effettività dell'intervento penale. Si tratta di quel fenomeno criminoso che si sostanzia nella commissione di reati contro il patrimonio o la persona posti in essere con modalità tali da suscitare un diffuso senso di insicurezza nella società civile, soprattutto nei più indifesi.

I luoghi in cui sono commessi i diversi tipi di reati sono tutt'altro che casuali. Lo scippo avviene sempre o quasi sempre per strada, ma in buona parte dei casi viene effettuato in zone specifiche: ad esempio nei pressi di banche o, soprattutto, uffici postali. Lo stesso discorso vale per le rapine. Ciò sta a significare che i delinquenti scelgono oculatamente le proprie vittime, ad esempio tra chi, nell'ufficio postale, ha appena ritirato la pensione.

Già nella XIII legislatura il Governo è intervenuto con provvedimenti per rafforzare, quantitativamente e qualitativamente, i Corpi di polizia; ha disposto un più efficace coordinamento delle azioni di prevenzione e di contrasto; ha deliberato la partecipazione di diritto dei sindaci nei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, e così via. Ma all'esigenza di sicurezza non si può corrispondere solo in questo modo. È necessario il coinvolgimento della comunità e delle autonomie locali, a cominciare dai prefetti e dai sindaci; la collaborazione piena fra i vari Corpi di polizia e un raccordo con la polizia urbana.

Non si può dimenticare infatti che, in questa fase storica, anche Paesi come la Francia e la Germania sono alle prese con l'aumento della criminalità organizzata e diffusa. In Francia, con la circolare del 29 settembre 1999, si sono sviluppate iniziative coordinate fra Ministero dell'interno, Ministero di giustizia, enti locali, istituzioni scolastiche, strutture sanitarie e sociali ed associazioni civili per la realizzazione, nei distretti e nelle città, di convenzioni locali di sicurezza, che prevedono una molteplicità di azioni positive, di prevenzione e repressione, destinate a ridurre l'insicurezza e il suo corollario, il sentimento di insicurezza, nel quadro però del rifiuto da parte del Governo della cosiddetta «*municipalisation de la surété*». Il presente disegno di legge intende innanzi tutto offrire una iniziativa di solidarietà pronta ed effettiva rivolta alle «vittime deboli» di atti di microcriminalità.

L'espressione «microcriminalità» si riferisce, per convenzione, al complesso dei reati minori tra i quali sono compresi, in particolare, gli scippi, i borseggi, i furti e le rapine. Ad esempio, l'anziano, la persona particolarmente indigente o l'handicappato che ha subito uno scippo, in conseguenza del quale ha perduto chiavi e documenti, sarà aiutato nella riproduzione e duplicazione degli stessi a spese dell'amministrazione comunale.

All'articolo 2 è prevista la denuncia a domicilio che consentirà ad un agente di pubblica sicurezza di recarsi sul luogo ad accertare la situazione senza ulteriore aggravio burocratico per la vittima. L'agente dovrà, quando necessario, anche prestare i primi soccorsi, come accompagnare la vittima stessa nel più vicino luogo di soccorso pubblico o accertarsi che questa possa entrare nell'appartamento nei casi di furti con scasso e quant'altro è necessario fare in quella determinata situazione.

Nell'articolo 3 si prevede che nei casi in cui i soggetti passivi del reato siano stati derubati delle somme relative alle pensioni di vecchiaia, anzianità o invalidità e dimostrino di non avere altri proventi per la sussistenza, usufruiscano di somme di denaro a carico del comune, in misura fino al 50 per cento della pensione stessa ed in ogni caso fino a 516,46 euro.

Gli aiuti, pertanto, non sono esclusivamente di tipo economico, ma l'iniziativa svolge anche una funzione di sostegno psicologico alla vittima. Sapere che c'è qualcuno pronto ad offrire il proprio aiuto, infatti, fa sentire la persona meno sola, la aiuta a superare lo *choc* dell'evento e ad affrontare meglio la situazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di tutelare, mediante interventi di tipo economico e materiale nonché garantendo un adeguato supporto morale, soggetti deboli vittime di reati di microcriminalità, quali furti, rapine e scippi.

2. Per soggetti deboli si intendono gli anziani, i soggetti portatori di *handicap* e le persone indigenti che vivono da sole o che necessitano di interventi di aiuto e sostegno nelle situazioni di emergenza. Con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce i requisiti di appartenenza alla categoria.

3. Finalità della presente legge è altresì promuovere il coordinamento degli interventi di cui al comma 1, attuato sulla base dei criteri della tempestività e rapidità delle procedure di soccorso e di aiuto economico.

Art. 2.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prefetti stabiliscono, con circolare, l'elenco dei numeri telefonici di emergenza collegati con le questure, i commissariati ed il comando dei vigili urbani per le finalità della presente legge.

2. A seguito della richiesta di aiuto inoltrata tramite il servizio telefonico di cui al comma 1, un appartenente alle Forze dell'ordine si reca al domicilio del soggetto passivo del reato al fine di stendere la relativa denuncia e prestare i primi soccorsi ai sensi del comma 4.

3. Il prefetto stabilisce, con propria ordinanza, se il membro delle Forze dell'ordine di cui al comma 2 debba appartenere al Corpo dei vigili urbani, all'Arma dei carabinieri ovvero alla Polizia di Stato.

4. Per primi soccorsi si intendono gli interventi necessari a consentire l'ingresso nell'abitazione in caso di scasso della porta o di forzatura della serratura, nonché le eventuali riparazioni il cui onere è posto a carico dell'amministrazione comunale.

Art. 3.

1. Nel caso in cui il soggetto passivo del reato sia stato derubato delle somme relative alla pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità, e dimostri di non possedere altre fonti di reddito idonee al suo mantenimento, l'amministrazione comunale è tenuta al versamento di una somma in misura non superiore al 50 per cento della pensione stessa ed in ogni caso non superiore a 516,46 euro.

Art. 4.

1. L'appartenente alle Forze dell'ordine di cui all'articolo 2, comma 2, nel caso in cui accerti che siano stati sottratti documenti personali, chiavi o libretti di pensione, trasmette copia della denuncia al comune e all'ufficio competente per i servizi sociali, al fine di provvedere alla duplicazione dei documenti od oggetti ed alla loro riconsegna a cura ed a spese dell'amministrazione comunale.

Art. 5.

1. In caso di scippo avvenuto nella pubblica via, l'appartenente alle Forze dell'ordine di cui all'articolo 2, comma 2, accompagna personalmente il soggetto passivo del reato nel più vicino posto di soccorso medico

pubblico e, nei casi più gravi in cui sia stato già effettuato ricovero presso le strutture sanitarie pubbliche o private, si reca presso le stesse al fine di adempiere ai compiti previsti dalla presente legge.

Art. 6.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico di un apposito fondo per i soggetti deboli vittime della microcriminalità da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

